

**ACCORDO TRA CONTITOLARI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 679/2016

art. 19 della CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL' AMBITO
TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE" E ATTO DI DELEGA DELLA GESTIONE AL COMUNE DI
UDINE

fra i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale "Friuli Centrale" come individuato con delibera di Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019:

- Il Comune di Campoformido (codice fiscale Ente 80004790301), rappresentato dal Sindaco pro tempore
- Il Comune di Martignacco (codice fiscale Ente 80003990308), rappresentato dal Sindaco pro tempore
- Il Comune di Pagnacco (codice fiscale Ente 00462910308), rappresentato dal Sindaco pro tempore
- Il Comune di Pasian di Prato (codice fiscale Ente 004477160303), rappresentato dal Sindaco pro tempore
- Il Comune di Pavia di Udine (codice fiscale Ente 00469890305), rappresentato dal Sindaco pro tempore
- Il Comune di Pozzuolo del Friuli (codice fiscale Ente 80010530303), rappresentato dal Sindaco pro tempore
- Il Comune di Pradamano (codice fiscale Ente 80003650308), rappresentato dal Sindaco pro tempore
- Il Comune di Tavagnacco (codice fiscale Ente 00461990301), rappresentato dal Sindaco pro tempore
- Il Comune di Udine (codice fiscale Ente 00168650307), rappresentato dal Sindaco pro tempore anche quale ENTE GESTORE dell' Ambito Territoriale

Di seguito altresì indicati come "le Parti" o "i Contitolari" o "l' Ambito Territoriale Friuli Centrale"

PREMESSO CHE

- In data 27/01/2025 le parti hanno sottoscritto la "Convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale "Friuli Centrale" e atto di delega della gestione al Comune di Udine" (di seguito anche "Convenzione") per la disciplina della gestione associata delle funzioni, dei servizi, degli interventi e delle attività afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, in attuazione della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
- nel contesto di suddette attività, i Comuni costituenti l' Ambito Territoriale decidono congiuntamente mezzi e finalità del trattamento dei dati personali e particolari degli utenti dei servizi sociali erogati, secondo modalità decisorie e modelli organizzativi e gestionali descritti nella Convenzione e relativi allegati
- in particolare, al Comune di Udine quale "Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni" individuato ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, competono specifiche attività di trattamento di dati personali in contitolarità per l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, conformemente a quanto previsto nella Convenzione e secondo gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea dei Sindaci
- Tale modello organizzativo di gestione associata dei Servizi Sociali comporta l'applicazione dell'art. 26 del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 679/2016 (Reg. 679/16), secondo cui *"Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento" e "determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento"*

- Sulla base di ciò, l'articolo 19 della Convenzione, rubricato *“Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e particolari della Convenzione”* dispone che *“I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Friuli Centrale sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, ciascun Comune si impegna a sottoscrivere apposito accordo di contitolarità, nel testo approvato dall'Assemblea dei Sindaci entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione.”*
- a tal fine viene proposto il presente accordo di contitolarità, volto a disciplinare i reciproci rapporti dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale in merito al trattamento dei dati personali, determinando in modo trasparente le rispettive responsabilità sull'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. 679/16”;

**Tutto ciò premesso
I soggetti in epigrafe indicati
pattuiscono quanto segue.**

1. Contitolarità del trattamento

Le Parti riconoscono che l'esercizio associato della gestione dei servizi sociali disciplinati dalla Convenzione e relativi allegati è svolto in regime di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Reg. 679/16, avendone congiuntamente determinato finalità e mezzi.

In tale contesto, il Comune di Udine quale Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni tratta i dati personali e particolari necessari all'organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali descritti nell'Allegato C) *“Strutture organizzative messe a disposizione dall'Ente gestore per gli adempimenti inerenti la POA, per la gestione del bilancio del SSC e per l'erogazione dei servizi generali a supporto delle attività inerenti la gestione associata”* conformemente a quanto previsto nella Convenzione, secondo le disposizioni di legge e secondo gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea dei Sindaci.

Qualora per lo svolgimento delle attività di trattamento descritte nella convenzione sia necessario che uno o più contitolari condividano software, account, piattaforme o data base, si conviene che anche tali strumenti siano disciplinati dal presente accordo di contitolarità senza la necessità di ulteriori atti o convenzioni.

Ciascuna Parte, per le attività di trattamento di dati personali che non rientrano nelle attività descritte nella Convenzione e relativi allegati, è Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4 nr. 7 del Reg. 679/16.

2. Oggetto dell'accordo di contitolarità. Principi generali sul trattamento dei dati

Sono oggetto di contitolarità tutti i dati personali, anche particolari, sanitari e giudiziari, trattati per finalità di gestione dei servizi sociali disciplinati dalla Convenzione, come descritto nel relativo Allegato A) *“Area Funzioni, servizi e interventi Fonte normativa nazionale Fonte normativa regionale Personale coinvolto”*, Allegato B) *“funzioni, servizi e interventi gestiti in via facoltativa in forma associata negli ambiti territoriali sociali”*; Allegato C) – *“Strutture organizzative messe a disposizione dall'Ente gestore per gli adempimenti inerenti la POA, per la gestione del bilancio del SSC e per l'erogazione dei servizi generali a supporto delle attività inerenti la gestione associata”* ed ogni ulteriore dato che in futuro dovesse rientrare nell'ambito di applicabilità della Convenzione.

I trattamenti di dati personali in contitolarità dovranno essere conformi a finalità di carattere istituzionale o comunque alle finalità previste da norme di legge, regolamento o atto amministrativo generale, previa verifica dei requisiti di liceità di cui all'art. 6 del Reg. 679/16.

3. Gestione richieste esercizio dei diritti ed altre richieste dell'Interessato

Le richieste di esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Reg. 679/16 relative alle attività di trattamento effettuate in contitolarità e descritte nella Convenzione anche indirizzate indistintamente al Comune saranno gestite dall'Ente Gestore. A tal fine ogni richiesta dovrà essere tempestivamente trasmessa dal Comune Contitolare all'Ente Gestore.

In caso di dubbio sulla riferibilità dell'istanza ad un caso di contitolarità oggetto del presente accordo, la richiesta verrà ugualmente trasmessa all'Ente Gestore che concorderà con la Parte le modalità di gestione della stessa secondo principi di reciproca leale collaborazione.

Ciascuna parte gestisce in proprio le richieste relative ad attività di trattamento non descritte nella tabella sub 1 e di cui è Titolare autonomo ai sensi dell'art. 4 nr. 7 del Reg. 679/16.

4. Gestione richieste di risarcimento danni

Le richieste di risarcimento danni, giudiziali o stragiudiziali, relative ad attività di trattamento in contitolarità descritte nell'Allegato A saranno gestite dall'Ente Gestore con il supporto degli altri contitolari (per quanto di competenza). In caso di dubbio sulla riferibilità dell'istanza ad un caso di contitolarità, la richiesta dovrà essere ugualmente trasmessa all'Ente Gestore che concorderà con la Parte le modalità di gestione della stessa, secondo principi di reciproca leale collaborazione.

Le Parti sono consapevoli che, ai sensi dell'art. 82 par. 4 del Reg. 679/16, i contitolari del trattamento sono responsabili in solido, per l'intero ammontare, del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Nei rapporti interni tra i contitolari, il danno è ripartito sulla base della responsabilità imputabile a ciascuno dei contitolari.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, il contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sugli altri Contitolari, responsabili effettivi del danno, esercitando l'azione di regresso. In tali casi i contitolari si impegnano a gestire tali situazioni secondo principi di reciproca leale collaborazione.

Ciascuna parte gestisce in proprio le richieste di risarcimento danni relative ad attività di trattamento di cui è titolare autonomo ai sensi dell'art. 4 nr. 7 del Reg. 679/16.

5 Gestione rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Istanze e comunicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relative a procedimenti amministrativi, sanzionatori, giudiziari e all'attuazione delle prescrizioni riferibili ad attività di trattamento in contitolarità, saranno gestite dall'Ente Gestore, con il supporto del Comune contitolare ove risiede l'interessato.

In caso di dubbio sulla riferibilità dell'istanza ad un caso di contitolarità, la richiesta viene ugualmente trasmessa all'Ente Gestore che concorderà con la Parte le modalità di gestione della stessa, secondo principi di reciproca leale collaborazione.

Nei rapporti interni tra i contitolari, eventuali sanzioni pecuniarie sono ripartite proporzionalmente sulla base della responsabilità imputabile a ciascuno dei contitolari.

Eventuali prescrizioni di adeguamento alla normativa riferibili ad attività di trattamento in contitolarità saranno coordinate dall'Ente Gestore, coinvolgendo gli altri contitolari per le misure e i processi di propria competenza. Ciascuna parte gestisce in proprio le richieste relative ad attività di trattamento di cui è titolare autonomo ai sensi dell'art. 4 nr. 7 del Reg. 679/16.

6 Misure di sicurezza Reg. 679/16 e gestione eventi di "Data breach"

Ciascun contitolare del trattamento, proporzionalmente alla quantità e qualità dei dati personali trattati, si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza organizzative, fisiche, logiche e informatiche necessarie per garantire la protezione dei dati personali di cui all'art. 2 del presente accordo.

L'Ambito garantisce la formazione periodica per i dipendenti che trattano dati personali oggetto del presente accordo di contitolarità.

La Parte che venisse a conoscenza di un fatto che possa potenzialmente configurare un "data breach" relativo ad attività di trattamento in contitolarità descritte nella tabella Sub 1, deve comunicarlo all'Ente Gestore e per conoscenza agli altri contitolari entro 12 ore da quando ne sia venuta a conoscenza.

In caso di violazione dei dati personali relative ad attività di trattamento in contitolarità, sussistendone i requisiti previsti dagli artt. 33 e 34 del Reg. 679/16, l'Ente Gestore effettuerà la notifica all'autorità di controllo (art. 33) e la comunicazione agli interessati (art. 34) anche per conto degli altri contitolari, secondo la Procedura di gestione "data breach - attività di trattamento in contitolarità" adottata nel proprio modello organizzativo.

7. Informativa trattamento dati personali agli Interessati

Le parti concordano e mettono a disposizione i modelli di informativa sul trattamento (ex art. 13 e 14 del Reg. 679/16) ed eventuale raccolta di consenso, da utilizzare per le attività di trattamento svolte in contitolarità. Il primo modello di Informativa concordato viene messo a disposizione dell'Ente Gestore e dei Contitolari in allegato al presente accordo (*ALL. 1 informativa sul trattamento Ambito Friuli Centrale ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. 679/16*) e dovrà essere utilizzato dagli incaricati/Addetti al trattamento come prevede la normativa vigente, fermi gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del presente accordo.

Ciascun contitolare può proporre in ogni tempo di integrare e modificare il contenuto minimo delle informative, con le modalità condivise e più opportune. Ogni successiva modifica andrà approvata anche con semplice scambio di comunicazioni.

Gli obblighi di informativa ed eventuale consenso per le attività di trattamento diverse da quelle in contitolarità di cui alla tabella Sub 1, rimangono in capo a ciascuna Parte quale Titolare autonomo ai sensi dell'art. 4 nr. 7 del Reg. 679/16.

8. Trasparenza nei confronti degli interessati

Il presente accordo, per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli Interessati sui siti istituzionali di ciascun contitolare, conformemente alla prescrizione dell'art. 26 del GDPR.

Ciascun contitolare si obbliga a pubblicare nella sezione "privacy" del proprio sito istituzionale il modello aggiornato di "Informativa sul trattamento Ambito Friuli Centrale ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR"

9. Responsabili esterni del trattamento art. 28 Reg. 679/16

Nei casi in cui vengano affidati a soggetti terzi Servizi o attività oggetto di Convenzione che comportano trattamento di dati personali per conto dei contitolari, il contitolare che ha affidato il Servizio adempie agli obblighi di nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16, mettendo a disposizione copia dell'atto su semplice richiesta di un contitolare.

Nell'accordo ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 si dovrà specificare al fornitore che il trattamento di dati personali in esecuzione dell'incarico avviene per conto di tutti i Contitolari.

10. Modifiche ed integrazioni Accordo contitolarità

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere unitamente discusse e concordate dai contitolari tramite appositi incontri. Le modifiche adottate saranno valide solamente in seguito alla ratifica dagli organi decisori di ciascuna Parte, secondo quanto previsto in Convenzione.

Allegati 1 Informativa sul trattamento Ambito Friuli Centrale ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. 679/16.

Il Sindaco di Campoformido

Il Sindaco di Martignacco

Il Sindaco di Pagnacco

Il Sindaco di Pasian di Prato

Il Sindaco di Pavia di Udine

Il Sindaco di Pozzuolo del Friuli

Il Sindaco di Pradamano

Il Sindaco di Tavagnacco

Il Sindaco di Udine